

*L'attuazione della riforma in
materia di fiscalità internazionale:
l'imposizione globale minima*

di Giuseppe Di Liddo e Ernesto Longobardi

Riunione Intermedia 2024

La riforma fiscale: prospettive di attuazione e problemi aperti

Centro Congressi della Banca d'Italia - Via Nazionale, 190, Roma

14 giugno 2024

Siep

Tre corpi normativi

Le norme OCSE

- *Le norme tipo (model rules)* del dicembre 2021, il relativo *commentario* e gli *esempi* del marzo 2022, le *guide amministrative* (febbraio, luglio, dicembre 2023)

Le norme unionali


- *Direttiva UE n. 2523* del 14 dicembre 2022

Le norme nazionali

- Legge 9 agosto 2023 n. 111 (*Delega al Governo per la riforma fiscale*), art. 3
- D. L.vo 27 dicembre 2023, n. 209 (*Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale*), Tit. II (artt. 8-60)

Differenze tra norme OCSE e norme unionali (due molto rilevanti, altre di minore importanza)

Riforma delle regole tributarie internazionali: il progetto OCSE/G20 dei due pilastri



Indice

1. L'imposta globale minima: i lineamenti
2. L'attuazione a livello mondiale: stato e prospettive
3. Effetti economici: prime osservazioni

1. L'imposta globale minima: i lineamenti

Il campo di applicazione – 1/2

Gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro per almeno due esercizi nel quadriennio precedente.

- Limite ormai consolidato [a partire dall'azione 13 del Beps: rendicontazione *Country by Country* → *Direttiva 2016/881 UE (DAC 4)*]
- *Gruppo multinazionale*: quello che include almeno una entità costitutiva localizzata in una giurisdizione diversa da quella della capogruppo.
- *Entità costitutive*: sia le società (o enti assimilabili) sia le stabili organizzazioni

Sono escluse: le entità governative, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non profit, i fondi pensione, i fondi di investimento che siano entità capogruppo.

Il campo di applicazione – 2/2

Prima differenza importante OCSE/UE

- la normativa OCSE si applica ai gruppi multinazionali
- la normativa UE (e conseguentemente nazionale) si applica anche ai gruppi nazionali (stessa soglia di fatturato)

L'imposta integrativa

- qualora l'ETR a carico di un gruppo multinazionale sui redditi prodotti in una determinata giurisdizione non raggiunga il livello minimo del 15%.
- la giurisdizione è considerata *a bassa imposizione* (**Low-taxed Jurisdiction, LTJ**)
- si applica *un'imposta integrativa* (**Top-up Tax, TUT**) di aliquota pari alla differenza tra il 15% e l'aliquota effettiva del gruppo su base giurisdizionale.

$$t_{TUT}^i_j = 0,15 - ETR_j^i$$

- Le CE localizzate in una LTJ sono dette *entità costitutive a bassa imposizione* (**Low-taxed Constituent Entity, LTCE**).

L'aliquota effettiva

$$ETR_j^i = \frac{\sum_{h=1}^n T_{h,j}^i}{\sum_{h=1}^n GI_{h,j}^i} \longrightarrow \text{Reddito Globe}$$

- $T_{h,j}^i$ sono le imposte “rilevanti” pagate, nella giurisdizione i , dall’entità h , facente parte del gruppo j ;
- $GI_{h,j}^i$ è il *reddito GloBE* (*GloBE income*) dell’entità h , vale a dire il risultato di esercizio, positivo o negativo, rettificato con variazioni tassativamente indicate nelle norme GloBE;
- n è il numero delle CE del gruppo j presenti nella giurisdizione i .

La base imponibile

- Si sottrae dal reddito GloBE il reddito basato sulla sostanza economica (**Regola di esclusione dello SBI - Substance Based Income Exclusion - SBIE**) o *reddito routinario*, determinato applicando un tasso di rendimento prestabilito al costo del lavoro e al capitale fisico ammortizzabile. La base imponibile (**BI**) è dunque data da:

$$BI_j^i = GI_j^i - SBI_j^i$$

- a regime:

$$SBI_j^i = 0,05 \times (\text{costo del personale} + \text{valore degli asset materiali})$$

- il primo anno di applicazione:

$$SBI_j^i = 0,1 \times \text{costo del personale} + 0,08 \times \text{valore degli asset materiali}.$$

Regola di esclusione dello SBI: regime transitorio

In base alle norme transitorie di cui all'articolo 9.2 delle *OECD Model Rules*, per il periodo compreso tra il 2023 e il 2032, il reddito routinario sarà:

- per il costo del personale, ridotto dello 0,2% per i primi 6 anni e dello 0,8% per gli ultimi 4 anni;
- per il valore degli asset materiali, ridotto dello 0,2% per i primi 6 anni e dello 0,4% per gli ultimi 4 anni.

Il calcolo e la ripartizione dell'imposta

- L'imposta si ottiene moltiplicando l'aliquota per la base imponibile:

$$TUT_j^i = t_{TUT_j^i} BI_j^i$$

- La ripartizione dell'imposta avviene attribuendo a ciascuna LTCE una parte di gettito in relazione alla sua quota di reddito GloBE sul totale della giurisdizione:

$$TUT_{h,j}^i = \frac{GI_{h,j}^i}{GI_j^i}$$

Il meccanismo del prelievo

- Il prelievo della TUT può avvenire:

1) a livello di **gruppo**

- la regola principale è la *regola di inclusione del reddito* (**Income Inclusion Rule, IIR**);
- di natura suppletiva e di supporto rispetto alla prima, è la *regola degli utili a bassa imposizione* (**Undertaxed Profit Rule, UTPR**).

2) da parte della **LTJ**, con uno strumento tributario interno

- l'imposta minima integrativa interna qualificata (**Qualified Domestic Minimum Top Up Tax, QDMTT**)

Regola di inclusione del reddito (IIR) – 1/3

- Necessarie norme che consentano di applicare la IIR, denominate *regole qualificate di inclusione del reddito* (**Qualified Income Inclusion Rules, QIIR**).
- L'applicazione dell'imposta integrativa avviene con procedura dall'alto verso il basso (*top-down approach*):
 - in prima istanza, tenuta a pagare l'imposta integrativa è la capogruppo, denominata *entità madre finale* (**Ultimate Parent Entity, UPE**).
 - qualora l'UPE non possa farlo si scende, nella catena del gruppo, sino alla prima *entità madre intermedia* (**Intermediate Parent Entity, IPE**) che sia obbligata ad applicare le regole dall'ordinamento interno del proprio paese di residenza.

La regola di inclusione del reddito (IIR) – 2/3

- La parte di imposta integrativa per una LTCE h , imputabile alla *Parent Entity* (**PE**) k (sia essa UPE o IPE), si ottiene moltiplicando l'imposta attribuita a tale entità h per il *rapporto di inclusione* relativo a tale entità madre:

$$TUT_{h,j}^{i,PE_k} = RI_{h,j}^{i,PE_k} TUT_{h,j}^i$$

dove:

$$RI_{h,j}^{i,PE_k} = \frac{GI_{h,j}^{i,PE_k} - GI_{h,j}^{i,NPE_k}}{GI_{h,j}^i} = 1 - \frac{GI_{h,j}^{i,NPE_k}}{GI_{h,j}^i}$$

dove $GI_{h,j}^{i,NPE_k}$ è la parte del reddito GloBE della LTCE h non di pertinenza dell'entità madre k , ma di altri proprietari.

La regola di inclusione del reddito (IIR) – 3/3

Seconda differenza importante OCSE/UE

- Normativa OCSE (MR art. 2.1): le PE pagano la TUT per le CE stabilite in giurisdizioni diverse dalla propria
 - ❖ non si tratta dunque di un'IM sul reddito mondiale delle MNE, ma di un IM sul reddito estero
- Normativa UE (Dir. 2523, cons. n. 8, art. 5) e, conseguentemente, nazionale (D. Lvo 209, art. 13, c. 2): le PE pagano la TUT relativa ad esse stesse e alle proprie controllate stabilite nella giurisdizione stessa
 - ❖ è una differenza che ha forti implicazioni

Regola degli utili a bassa imposizione (UTPR)

- Consente di prelevare la TUT residua dopo l'applicazione della IIR (supplenza e supporto)
 - quanto manca viene prelevato dalle giurisdizioni ove risultano localizzate le LTCE (giurisd. UTPR)
- È distribuita in ragione di un indicatore di attività economica sostanziale: la media aritmetica delle quote presenti nella g, sul totale del gruppo nelle g. UTPR:
 - degli occupati
 - del valore degli asset materiali

$$TUT_{j,UTPR}^i = \left(0,5 \frac{L_j^i}{L_j} + 0,5 \frac{K_j^i}{K_j} \right) TUT_{j,UTPR}$$


L'imposta minima integrativa interna qualificata (QDMTT)

La LTJ può prevenire l'applicazione della IIR e della UTPR prelevando, con un tributo interno, per intero o anche solo parzialmente, la differenza tra l'IGM (15%) e la ETR.

Consente alle LTJ di:

- acquisire il gettito
- preservare (per l'effetto congiunto della SBIE) un certo spazio per l'agevolazione (aliquota complessiva < 15%) dell'investimento sul territorio
(lo spazio di agevolazione cresce al crescere dell'entità del reddito routinario)

Ordine di precedenza nel prelievo della TUT



Norme OCSE, UE, IT: differenze terminologiche e formali

- **Norme OCSE** (*Model rules*):

- IIR: *imposta* pari alla quota di attribuzione di TUT (art. 2.4)
- UTPR: *aggiustamento* base imponibile della CIT (negazione di una deduzione o aggiustamento equivalente)
- QDMTT: *tributo ordinamento interno* su EP delle CE disegnato secondo le norme OCSE

- **Norme UE** (*Dir. 2022/2523*):

- IIR: *imposta integrativa IIR* (art. 9)
- UTPR: *aggiustamento* CIT oppure *imposta integrativa* autonoma (art. 12)
- QDMTT: *imposta integrativa domestica qualificata* (art. 11)

- **Norme IT** (*D. L. vo n. 209, 2023*):

- IIR: *Imposta minima integrativa* (artt. 13-17)
- UTPR: *Imposta minima suppletiva* (artt. 19-21)
- QDMTT: *Imposta minima nazionale* (art. 18)

Imposta globale minima e incentivi fiscali

legittimato l'impiego dell'incentivo tributario quando risponda ad alcuni principi: in particolare, possibilità di fare ricorso agli incentivi di natura tributaria qualora questi possano essere considerati alla stregua una spesa di trasferimento (*grant*).

istituto dei *crediti di imposta rimborsabili qualificati* (**Qualified Refundable Tax Credit, QRTC**):

quelli che, in caso di incapacienza, vanno erogati in contanti o in strumenti equivalenti (assegni o titoli del debito pubblico a breve termine), entro quattro anni dall'acquisizione del diritto

- CI non qualificati: in diminuzione delle imposte rilevanti (numeratore della ETR)
- CI: in aumento del reddito GloBE (denominatore della ETR)
- ➔ effetto molto più contenuto sull'ETR

2. L'attuazione a livello mondiale: stato e prospettive

Approvazione delle regole GloBE a livello mondiale (marzo 2024)

Giurisdizioni	QDMTT	IIR	UTPR	Giurisdizioni	QDMTT	IIR	UTPR
Australia		I		Liechtenstein	L	L	L
Austria	L	L	L	Lituania		I	
Bahamas		I		Lussemburgo	L	L	L
Barbados	D			Malesia	L	L	L
Belgio	L	L	L	Malta		I	
Bulgaria	L	L	L	Mauritius	L		
Canada	D	D		Norvegia	L	L	
Cipro	D	D	D	Nuova Zelanda		D	D
Corea del Sud		L	L	Paesi Bassi	L	L	L
Croazia	L	L	L	Quatar		L (non chiara)	
Danimarca	L	L	L	Regno Unito	L	L	D
Emirati Arabi Uniti		L (non chiara)		Repubblica Ceca	L	L	L
Estonia		I		Romania	L	L	L
Finlandia	L	L	L	Singapore		I	
Francia	L	L	L	Slovacchia	L		
Germania	L	L	L	Slovenia	L	L	L
Giappone		L		Spagna	D	D	D
Gibilterra		I		Sudafrica	D	D	
Guernsey		I		Svezia	L	L	L
Hong Kong		I		Svizzera	L	D	D
Indonesia		I		Tailandia		I	
Irlanda	L	L	L	Taiwan		I	
Isola di Man		I		Ungheria	L	L	L
Italia	L	L	L	Vietnam	L	L	
Jersey		I					
Lettonia		I		Unione Europea	L	L	L

Approvazione
delle regole
GloBE a livello
mondiale
(marzo 2024)

Regola:	QDMTT	IIR	UTPR
Totale giurisdizioni con leggi approvate (L)	26	25	21
Totale giurisdizioni con progetti o disegni di legge (D)	5	6	5
Paesi che hanno dichiarato l'intenzione di recepire il Pillar Two (I)	11		

Gettito della GMT del 15% per tutti i paesi. Dati 2023. Miliardi di dollari.
 Fonte: Alstadsæter et al. (2024)

	IIR		QDMTT	
	Primo anno	A regime	Primo anno	A regime
UE	68,6	79,3	73,8	82
USA	90,8	93,1	10,2	12,8
Altri paesi:				
a reddito alto	37,6	41,5	112,5	119,4
a reddito medio-alto	23,1	24,9	22,5	23,4
a reddito medio-basso	0,5	0,5	0,8	0,9
a reddito basso	0	0	0,7	0,9
<i>Memo: paradisi fiscali</i>	<i>54,1</i>	<i>58,9</i>	<i>143,4</i>	<i>149,2</i>
Totale	220,5	239,4	220,5	239,4

Nota: IIR (QDMTT) applicata da tutte le giurisdizioni sedi delle capogruppo (controllate).

Gettito della GMT del 15% per i paesi UE. Dati 2021. Miliardi di dollari. Fonte: Baraké et al. (2022)

Giurisdizione	IIR	QDMTT	Giurisdizione	IIR	QDMTT
Austria	2,3	2,6	Lettonia	0,1	0,1
Belgio	3,4	3,3	Lussemburgo	5,1	12,5
Cipro	0,2	0,4	Malta	0,1	0,8
Repubblica Ceca	0,1	0,0	Paesi Bassi	2,0	14,1
Danimarca	1,6	1,0	Polonia	2,7	2,7
Estonia	0,1	0,1	Portogallo	0,0	0,2
Finlandia	1,3	1,0	Romania	0,1	0,1
Francia	3,6	0,2	Slovacchia	0,0	0,0
Germania	10,1	5,5	Slovenia	0,0	0,0
Grecia	1,7	0,1	Spagna	3,6	2,1
Ungheria	0,4	0,5	Svezia	2,3	1,7
Irlanda	11,7	4,5			
Italia	2,7	0,8	Totale UE	55,2	54,1

Nota: IIR (QDMTT) applicata da tutte le giurisdizioni sedi delle capogruppo (controllate).

Gettito della GMT del 15% per tutte le giurisdizioni. Dati 2021. Miliardi di dollari. Fonte: Baraké et al. (2022)

Giurisdizione	IIR	QDMTT	Giurisdizione	IIR	QDMTT
Argentina	0,1	0,0	Andorra	0,0	0,0
Australia	1,6	2,4	Bahamas	0,1	0,2
Bermuda	1,2	8,1	Bahrain	0,0	0,1
Brasile	1,4	0,3	Barbados	0,0	0,0
Canada	7,6	0,2	Isole Vergini britanniche	5,1	1,4
Cile	0,0	0,4	Isole Cayman	1,9	11,4
Cina (Repubblica Popolare)	4,4	0,5	Curacao	0,0	0,0
India	0,4	0,0	Gibilterra	0,1	0,0
Indonesia	0,1	0,1	Guernsey	0,0	0,1
Isola di Man	0,1	0,1	Hong Kong	1,5	4,1
Giappone	5,2	0,0	Jersey	0,1	2,4
Corea	0,0	0,0	Macao	0,1	0,1
Malesia	0,3	0,1	Panama	0,1	0,2
Messico	0,4	0,0	Porto Rico	0,0	5,3
Norvegia	0,2	0,0	Totale paradisi fiscali (b)	36,7	85,8
Perù	0,1	0,2	<i>Altre giurisdizioni (c)</i>	<i>0,7</i>	<i>36,1</i>
Singapore	0,6	7,9			
Sudafrica	2,6	0,0			
Svizzera	3,2	8,1			
Regno Unito	5,9	7,3			
Stati Uniti	54,4	3,4			
UE	55,2	54,1			
Totale paesi CbC report (a)	141,2	88,5	Totale (a+b+c)	155	154,5

Note: IIR (QDMTT) applicata da tutte le giurisdizioni sedi delle capogruppo (controllate).

3. Effetti economici: prime osservazioni

Concorrenza fiscale

(Deveraux e Vella, 2023)

Concorrenza fiscale (TC)

- TC-A spostamento di profitti (*floor* in termini di imposta globale)
- TC-B spostamento di attività reali (*floor* in termini di imposta nel paese della fonte)

B => A ma non viceversa

GloBE Rules:

- efficaci per contrasto TC A (*floor* 15% P)
- per TC B nuovi modelli
- ❖ incentivo ridurre CIT e ricorrere a QDMTT sino a:
CIT = 0; QDMTT = 15% EP
(*floor* 15% EP)
- ❖ spostamento della concorrenza sui QRTC

Fine
Grazie!